

Legge regionale 04 giugno 2009 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

Art. 13

(Applicazione della normativa regionale in materia di VIA agli interventi di protezione civile)

1. Per consentire nel più breve tempo possibile la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile previsti dai piani straordinari di emergenza a seguito dell'emanazione di specifiche ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), ovvero disposti ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 64/1986, continua ad applicarsi quanto previsto dall'articolo 5 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale).